



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasette e questo giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 21,45, in seconda convocazione, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **8**

Del

22.02.2007

OGGETTO: URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.2.4 “Convenzione” - Modifica.

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 8 come segue:

Latini Denise

Turbini Alessio

Capècchi Federigo

Campatelli Giovanni

Lottini Irene

Signorini Massimiliano

Benincasa Cristina

Ferrara Giuseppe

Campriani Angelita

Senesi Massimo

Presenti	Assenti
	X
X	
	X
X	
	X
X	
	X
X	
	X
X	

Nencioni Walter

Casini Stefano

Migliorini Enzo

Fedi Alessandro

Spini Andrea

Agostini Gianfranco

Ciampolini Filippo

Bazzani Massimo

Bardi Simone

Bellucci David

Ed il Sindaco *Campinoti Andrea*

Presenti	Assenti
	X
	X
X	
	X
X	
	X
	X
X	
	X
	X
X	

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Ferrara - Signorini – Bazzani

ASSESSORI PRESENTI: Gabbrielli Cristina

Presidente

Urbanistica - Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.2.4 “Convenzione” - Modifica. Cedo la parola all'Assessore Roberto Borghini per l'illustrazione dell'argomento posposto in attesa della sua presenza.

Assessore Roberto Borghini

Mi scuso prima di tutto per il ritardo e ne spiego le ragioni. Domattina mi devo alzare prima delle 5 per andare a Milano alla cerimonia di riconsegna delle bandiere arancioni.

Avevo deciso di dedicare il primo dopocena ai preparativi per la partenza per guadagnare un'ora di sonno. Ho sottovalutato la puntualità del Consiglio e le capacità di sintesi del Sindaco.

Ho deciso di rinunciare alla presentazione del bilancio perché non ha segreti ovviamente per me, come componente della Giunta.

Allora, rapidamente, questa delibera costituisce la riproposizione, con delle modifiche conseguenti a una serie di riflessioni, una serie di verifiche fatte sul tema, preannunciate da me e poi fatte con Enzo Migliorini, sul tema della monetizzazione relativa alla cessione delle aree per le opere di urbanizzazione.

Non mi soffermerei sul primo punto della delibera, quello su cui eravamo d'accordo anche l'altra volta, il punto 1, che prevedeva di modificare il primo comma dell'articolo 2.2.4. del Regolamento edilizio, prevedendo che la fideiussione a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, da parte dei lottizzanti, fosse maggiorata di un terzo invece che raddoppiata.

Si disse l'altra volta che il raddoppio era una penalizzazione eccessiva che comportava, in qualche caso, la difficoltà da parte dei lottizzanti a presentare garanzie sufficienti per ottenere la fideiussione dalla Banca. Un terzo è più che sufficiente, è quello che fanno normalmente tutti i Comuni e oltretutto c'è sempre nelle convenzioni una clausola che dice che se per qualche motivo poi quel terzo non fosse sufficiente, il Comune si può rivalere comunque.

L'altro punto, quello su cui l'altra volta eravamo tutti d'accordo, sul fatto che fosse necessario introdurre nel Regolamento, in particolare nel secondo comma dell'articolo 2.2.4., dei meccanismi che, in qualche modo, impedissero o rendessero più difficile, rendessero sconveniente la monetizzazione al posto della cessione e della realizzazione delle aree per le opere di urbanizzazione.

La proposta che era stata avanzata era quella di inserire un disincentivo che consisteva nel raddoppiare il costo delle aree che si andavano a monetizzare.

C'era anche una richiesta, su quella eravamo d'accordo, riproposta pari pari anche in questa delibera, che il prezzo delle aree in base al quale si fa la monetizzazione fosse fatta su basi più certe, cioè con un'individuazione, da parte del dirigente del settore programmazione e pianificazione del territorio, una individuazione certa in base anche alle diverse destinazioni del Piano Regolatore delle aree, con dei meccanismi di aggiornamento per cui si arrivava ad avere sempre dei valori reali. Perché è stata scartata? Siamo arrivati a questa conclusione.

Dico subito che questa concertazione è stata fatta con estrema tranquillità, con una serie soltanto di problemi pratici logistici che sono la causa di questo balletto: la presentazione, poi la proposta alla conferenza dei capigruppo, poi un ritocchino... una serie di problemi logistici dovuti al fatto sostanzialmente che Enzo era in Giappone, e si è potuto prendere contatto, anche con poco tempo a disposizione, soltanto dopo.

Perché è stato deciso, più che altro è stato preso atto della impossibilità di utilizzare il meccanismo del raddoppio del costo: perché è illegittimo. Si è verificato che è illegittimo e in certi casi sarebbe anche, ammesso che fosse legittimo, una penalizzazione eccessiva.

È illegittimo perché noi riscuotiamo questi soldi con una finalità precisa. Non è una tassa, un qualcosa che può essere aumentata sulla base di criteri diversi dal fatto che tanto riscuotiamo e tanto dobbiamo spendere.

Noi dobbiamo utilizzare quei soldi per acquisire le aree che non ci vengono date all'interno delle lottizzazioni e dei Piani di recupero. Non possiamo chiederne di più. Sarebbe un arricchimento

illecito ai danni dei cittadini.

In più, come è possibile pensare a una penalizzazione di meccanismi di monetizzazione che sono necessari. Perché noi facciamo monetizzare, quando non ce li danno direttamente, l'equivalente di 18 metri per ogni vano; i vani vengono calcolati in genere sulla base di 100 metri cubi di costruzione, un vano corrisponde a un abitante.

Questi 18 metri, in base alla normativa che discende dal Decreto Ministeriale 1444 del '68, attuativo della legge Ponte, rappresentano la dotazione di aree pubbliche che bisogna garantire, in generale, nei Piani Regolatori, la dotazione di aree pubbliche che corrisponde al soddisfacimento del fabbisogno che, per tutta una serie di servizi, si prevede che sia necessaria per gli abitanti di un determinato centro, di una determinata città.

Questi 18 metri sono per 4 metri e mezzo riferiti al fabbisogno per l'edilizia scolastica; per 2 metri relativi al fabbisogno di attrezzature varie, che vanno dalle strutture di carattere culturale, a quelle sportive, le chiese e le altre strutture religiose, e tutto quello che serve come servizi pubblici al di fuori delle scuole, gli edifici per l'amministrazione pubblica; 9 metri sono per il verde che, a seguito di successive precisazioni, sono stati poi suddivisi in 6 metri di verde a parco, a scala urbana e 3 metri invece di verde cosiddetto "verde elementare", che deve essere a servizio dei singoli insediamenti. In più 2 metri e mezzo per i parcheggi.

Nelle grosse lottizzazioni, anche nei grossi Piani di recupero, è anche possibile chiederli tutti. Ovviamente non è che andiamo a chiedere un'area per farci una piccola scuola, o un'area per farci una piccola struttura di uffici comunali, o per la cultura, in tutte le lottizzazioni, però in genere si chiede un po' più di verde. Insomma, i 18 metri si chiedono fra parcheggi e verde; se poi è nelle disponibilità dei lottizzanti anche qualche area che il Piano Regolatore individua, incidentalmente, perché è quasi casuale la cosa, per le scuole e per i servizi, ci si fanno dare anche quelli.

Man mano però che si scende di scala e si passa ai Piani di recupero, se sono piani di recupero, come ce ne sono tanti previsti dal nostro Piano regolatore, di piccole dimensioni, è abbastanza assurdo andare a chiedere aree che sono destinate poi, non dico alla scuola o ad attrezzature pubbliche, ma anche a grosse aree a verde; si corre il rischio, dato che in questi Piani di recupero c'è la necessità, altrimenti non li fanno, di garantire la ricostruzione della cubatura preesistente, di avere delle soluzioni che poi non consentono la cubatura o la consentono esclusivamente facendo fabbricati troppo alti.

Per cui la conclusione è che in definitiva, a parte i tre metri di verde elementare e i due metri e mezzo di parcheggio, tutto il resto, per i piani di recupero di piccole dimensioni, deve essere monetizzato, perché non è possibile fare altrimenti. E quindi una penalizzazione, ammesso che fosse legittimo, di un meccanismo che è quasi dovuto, per non arrivare a dei risultati assurdi, non è possibile.

Bisogna, in quel caso, accettare la monetizzazione, ai prezzi che corrispondono esattamente poi alla riutilizzazione, per comprare le aree, di quello che si incassa.

Ma, direi, anche nella individuazione della superficie residua - sono 5 metri e mezzo: 3 per il verde elementare e 2 e mezzo per i parcheggi - per i piccoli Piani di recupero è inopportuno anche chiedere l'area a verde. Perché immaginatevi, anche esaminando la cosa dal punto di vista della possibilità di manutenzione di queste aree, se si andassero a far realizzare, all'interno dei piani di recupero, dei fazzoletti di verde di 100/150 metri.

Per cui la conclusione è stata che, fermo restando che per lottizzazioni e piani di recupero di grosse dimensioni dovremo puntare ad avere il più possibile questi 18 metri, per quelli di piccole dimensioni è una necessità effettiva, e solo per motivi di carattere funzionale, assolutamente non eludibili, che ci diano i parcheggi.

Questo è stato il senso della proposta. Io non l'avevo inserito nella bozza di lottizzazione iniziale, ma mi ripromettevo poi nella gestione, nel rapporto con i privati, di chiederli, sempre, questi parcheggi.

Enzo ha preferito, e io sono stato assolutamente d'accordo, che si dicesse che invece i parcheggi di vogliono. È stato inserito nella delibera, nella modifica del secondo comma dell'articolo 2.2.4.,

dove si precisa che si possono fare le monetizzazioni ad eccezione della quota parcheggi, che dovrà comunque essere realizzata anche al di fuori del Piano attuativo stesso.

Questa possibilità è stata inserita perché a volte proprio non è possibile metterceli e allora, se c'è un'area vicino, io ho chiesto, in questo processo di affinamento, che si precisasse che non dovevano essere semplicemente fuori, cioè una proposta di realizzare dei parcheggi a servizio di un Piano di recupero a una distanza eccessiva avrebbe comunque lasciato in piedi tutti i problemi di carattere funzionale che ci sono quando mancano i parcheggi.

È venuta fuori questa proposta per cui si devono fare i parcheggi, si possono fare anche fuori, ma devono essere vicini, collegati funzionalmente.

Per cui ci sembra che il risultato di tutta questa operazione sia un risultato accettabile. Bisogna gestirlo bene, bisogna gestire bene queste norme, ma di questo ci faremo carico quando verranno presentati i nuovi Piani di recupero e renderemo conto di come ce ne siamo fatti carico nella discussione che, in occasione dell'approvazione, verrà fatta in Consiglio Comunale.

Enzo Migliorini

Dato che ne abbiamo parlato anche nella riunione dei capigruppo, intervengo per confermarlo e anche per dire come a volte, quando ci si pone in un'ottica diversa, si riesce a migliorare le proposte.

Ecco perché non è stato recepito in toto, ed è stato condiviso anche, ne abbiamo parlato nella riunione con i capigruppo, i 18 metri a vano che diceva l'ingegnere; il nostro Regolamento, la nostra normativa lo prevede sia per le nuove lottizzazioni sia per i Piani di recupero, ma si capisce che è assurdo andare a chiedere 9 metri, oppure 4 metri e mezzo per una scuola quando magari c'è un Piano di recupero che è vicino a delle scuole, a un polo scolastico.

Ecco la razionalità anche della proposta, che per lo meno i parcheggi sono una cosa indiscutibile, i parcheggi ci devono essere, quando si parla di un Piano di lottizzazione; si può esulare dall'altra in quanto non sempre sono necessari.

Poi sta anche al rapporto Amministrazione - Ufficio tecnico, con chi fa il Piano di recupero.

Io credo sia una modifica accettabilissima. È venuta un po' in ritardo per i Piani di recupero, che ne abbiamo già fatti molti. Ne abbiamo pochi altri, ma credo che l'indirizzo sia quello giusto.

Il voto è favorevole, su questa proposta, che è una proposta intelligente.

(Segue uno scambio di considerazioni circa la necessità o meno di porre in votazione l'immediata esecutività della delibera)

Assessore Roberto Borghini

Propongo l'immediata esecutività perché ci sono delle lottizzazioni già approvate che sono ferme in attesa del primo punto, quello della riduzione della maggiorazione sulla fideiussione relativa agli oneri.

Quindi propongo l'immediata esecutività.

Si dà atto che al momento della votazione sono presenti n. 17 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Bardi, Agostini., Casini e Bellucci

(N. 8)

OGGETTO: URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.2.4 “Convenzione” - Modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.2.4 "Convenzione" - Modifica.";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 del responsabile del settore Programmazione, Pianificazione e Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 17
VOTANTI	n. 17
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il vigente art. 2.2.4 del Regolamento Edilizio disciplina i contenuti della convenzione da sottoscrivere per l'attuazione dei piani attuativi;

Preso atto che nel primo capoverso è prevista la presentazione di polizze fidejussorie per un valore pari al doppio del costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria quale risulta da apposito computo metrico estimativo;

Considerato che, stante quanto sopra, le polizze fidejussorie vengono spesso ad avere importi piuttosto elevati con oggettive difficoltà per i lottizzanti ad ottenerne il rilascio da parte delle compagnie assicurative presenti sul ns. territorio;

Ritenuto opportuno ridurre l'importo di dette polizze ferma restando la garanzia per il Comune in caso di inadempienza da parte dei lottizzanti;

Ritenuto congruo prevedere polizze fidejussorie pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione maggiorato di 1/3;

Preso atto che nel secondo capoverso è previsto che il Comune possa convenire la monetizzazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione in luogo della loro cessione al Comune stesso nei casi in cui l'intervento non comprenda spazi pubblici a ciò destinati;

Dato atto che la norma prevede che il valore delle aree sia stimato dal Responsabile del Servizio Urbanistica e corrisposto all'atto della stipula della convenzione o al rilascio della concessione edilizia relativa agli interventi previsti;

Preso atto che fino ad oggi il Settore Urbanistica ha stimato di volta in volta il valore di che trattasi individuando la somma dovuta secondo il prezzo medio di mercato di terreni similari;

Ritenuto opportuno individuare criteri certi a garanzia dei richiedenti i piani attuativi;

Considerato giusto effettuare delle valutazioni diversificate in ragione della diversa natura delle aree previste nei piani attuativi e risultanti mancanti;

Ritenuto che l'eventuale monetizzazione della quota parcheggi porterebbe a degli squilibri funzionali con rilevanti disagi sia all'interno dei piani attuativi che nel contesto urbano adiacente;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

- 1) di modificare il 1° comma dell'art. 2.2.4 del Regolamento Edilizio come segue:

La convenzione cui è subordinata l'efficacia del piano attuativo di cui al precedente articolo 2.2.2 dovrà prevedere quanto specificato nelle vigenti delibere del Consiglio Comunale a ciò relative e garanzie fideiussorie per un valore pari al **costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria, quale risulta dal computo metrico estimativo di cui al punto 7.3. dell'articolo 2.2.3 del presente Regolamento, e di urbanizzazione secondaria, se previste, maggiorato di 1/3.**

- 2) di modificare il 2° comma dell'art. 2.2.4 del Regolamento Edilizio come segue:

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione delle aree per l'urbanizzazione, il proprietario versi una somma corrispondente al valore delle aree stesse, in tutti quei casi in cui l'intervento non comprenda spazi pubblici da destinare ad opere di urbanizzazione **ad eccezione della quota parcheggi che dovrà comunque essere realizzata anche al di fuori del piano attuativo in questione purchè i parcheggi siano collegati funzionalmente con il piano attuativo stesso.** A tal fine il Dirigente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio determina i valori di mercato dei terreni con riferimento alle diverse destinazioni di P.R.G. Tali valori dovranno essere aggiornati ogni cinque anni e, fino ad allora, saranno applicate annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo determinate dall'ISTAT con le modalità previste dall'art. 120, comma 7, della L.R. 1/05 per gli oneri di urbanizzazione. Il valore della monetizzazione dovrà essere corrisposto all'atto della stipula della convenzione o al rilascio del primo permesso di costruire (o alla presentazione della prima Denuncia di Inizio Attività) relativo agli interventi previsti, secondo gli importi al momento vigenti. Nell'ipotesi di interventi di recupero, le quantità delle aree per l'urbanizzazione saranno dimensionate ai sensi del D.M. 1444/68 e riferite alle superfici o volumetrie oggetto dell'intervento di ristrutturazione urbanistica proposto.

- 3) di dare atto che, conseguentemente alle modifiche di cui sopra, il testo dell'art. 2.2.4 del Regolamento Edilizio risulta il seguente:

ART. 2.2.4 - Convenzione

La convenzione cui è subordinata l'efficacia del piano attuativo di cui al precedente articolo 2.2.2 dovrà prevedere quanto specificato nelle vigenti delibere del Consiglio Comunale a ciò relative e garanzie fideiussorie per un valore pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria, quale risulta dal computo metrico estimativo di cui al punto 7.3. dell'articolo 2.2.3 del presente Regolamento, e di urbanizzazione secondaria, se previste, maggiorato di 1/3.

L.765-67/8

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione delle aree per l'urbanizzazione, il proprietario versi una somma corrispondente al valore delle aree stesse, in tutti quei casi in cui l'intervento non comprenda spazi pubblici da destinare ad opere di urbanizzazione **ad eccezione della quota parcheggi che dovrà comunque essere realizzata anche al di fuori del piano attuativo in questione purchè i parcheggi siano collegati funzionalmente con il piano attuativo stesso.** A tal fine il Dirigente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio determina i valori di mercato dei terreni con riferimento alle diverse destinazioni di P.R.G. Tali valori dovranno essere aggiornati ogni cinque anni e, fino ad allora, il Dirigente applica annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo determinate dall'ISTAT con le modalità previste dall'art. 120, comma 7, della L.R. 1/05 per gli oneri di urbanizzazione.

Il valore della monetizzazione dovrà essere corrisposto all'atto della stipula della convenzione o al rilascio del primo permesso di costruire (o alla presentazione della prima Denuncia di Inizio Attività) relativo agli interventi previsti secondo gli importi al momento vigenti. Nell'ipotesi di interventi di recupero, le quantità delle aree per l'urbanizzazione saranno dimensionate ai sensi del D.M. 1444/68 e riferite alle superfici o volumetrie oggetto dell'intervento di ristrutturazione urbanistica proposto.

Al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie il richiedente dovrà versare gli oneri previsti dalla vigente normativa ai sensi dell'articolo 3 della legge 28.1.77 n° 10 e dell'articolo 16 della L.R. 30.6.84 n°41. Avrà peraltro diritto allo scomputo, totale o parziale, in dipendenza delle opere eseguite, in base al criterio di ripartizione percentuale del totale dei costi per le opere di urbanizzazione primaria contenuti nella tabella A allegata alla L.R. 30.6.84 n°41 che stabilisce preventivamente per quale quota ciascuna opera incida sul totale.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario.

Limitatamente ai Piani di Recupero, è facoltà del Responsabile del Servizio Urbanistica proporre al Consiglio Comunale, in base alle previsioni urbanistiche generali ed alle situazioni urbanistiche di fatto, se si renda necessaria la stipula di detta convenzione.

- 4) di dare facoltà ai titolari di piani attuativi già adottati di richiedere la riduzione delle polizze fidejussorie alla luce della modifica di cui ai punti precedenti, dato atto che il Comune rimane comunque garantito per eventuali inadempienze;
- 5) di stabilire che la prima stima dei valori di mercato dei terreni con riferimento alle diverse destinazioni di P.R.G. sia effettuata dal Dirigente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio entro tre mesi dall'approvazione del presente atto;
- 6) di dare atto che per i piani attuativi già adottati l'Ufficio competente provvederà alla determinazione delle monetizzazioni secondo i criteri fino ad oggi vigenti che rimarranno validi qualora i pagamenti siano effettuati entro 6 mesi dall'invio di tali determinazioni; dopo tale termine sarà provveduto al ricalcolo secondo i criteri che sono previsti nella presente deliberazione."

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 17
VOTANTI	n. 17
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente OGGETTO:

URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale – Art. 2.2.4 “Convenzione” - Modifica.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

☐ *Vedi sul retro eventuale parere contrario.*

Certaldo, 19 FEB 2007



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

☒ Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

☐ Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 19/2/07

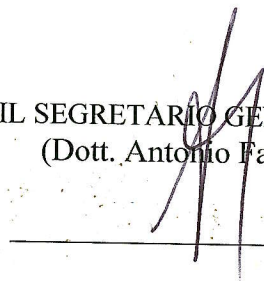
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Campatelli)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Favara)



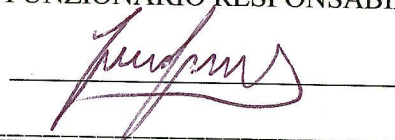
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Estratto della presente deliberazione viene pubblicato in copia in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 26 FEB. 2007



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



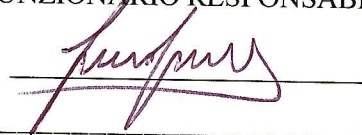
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di giorni DIECI dal termine della pubblicazione all'albo pretorio.

Certaldo, 23 MAR. 2007



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



La presente deliberazione è stata:

- ☐ Revocata con atto n. _____ del _____
☐ Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Estratto dal verbale originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
